

**IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE**  
**Della Federazione Italiana Sport Equestri**  
**Avvocato Marianna Garrone**

Ha emesso la seguente decisione disciplinare nel procedimento n. 22bis/2016 nei confronti di:

**CARLO NEPI**

\* \* \*

In seguito alla trasmissione da parte della Procura Federale, in data 28 settembre 2016, della segnalazione, pervenuta per il tramite del signor Ezio Pollastrini, venivano sottoposti, in conformità alle competenze di questo Giudice, i fatti posti in essere dal signor Carlo Nepi riguardanti presunti comportamenti antisportivi avvenuti nel corso della manifestazione sportiva svoltasi a Roma presso gli impianti del Centro Ippico Casale San Nicola, dal 13 al 15 maggio u.s.

In particolare, l'istante riferiva che, in occasione della sopra richiamata manifestazione, il signor Nepi "*entrava nel campo prova per seguire un allievo Junior regolarmente iscritto al concorso pur non avendo il titolo per poterlo fare*".

Questo Giudice Sportivo, investito per competenza, visti gli artt. 34 e 39 del Regolamento di Giustizia, ritenendo sussistere comportamenti irregolari, apriva pertanto procedimento nei confronti del signor Carlo Nepi fissando la pronuncia del provvedimento per la data del 08.10.2016 e concedendo il previsto termine di due giorni prima della decisione per il deposito di memoria difensiva e documenti.

Successivamente alla comunicazione del provvedimento da parte della Segreteria al signor Nepi, quest'ultimo, per il tramite del proprio legale, depositava tempestiva memoria difensiva.

\* \* \*

Senza entrare nel merito dei fatti contestati, il G.S.N. ritiene in primo luogo fondata l'eccezione di inammissibilità dell'istanza avanzata nei confronti del signor Nepi per le seguenti, congiunte, ragioni.

In primo luogo, si ritiene fondata l'eccezione di inammissibilità dell'istanza per decadenza del termine perentorio espressamente previsto dal vigente Regolamento di Giustizia FISE, per essere stata la segnalazione, pervenuta in data 22 settembre u.s., proposta oltre il

termine perentorio di tre giorni dal compimento dell'evento (13-15 maggio 2016).

Ai sensi dell'art. 39, 1° comma, del Nuovo Regolamento di Giustizia, infatti, *“l'istanza del soggetto interessato deve essere proposta al G.S.N. entro il termine di tre giorni dal compimento dell'evento, a pena di inammissibilità”*.

In secondo luogo, lo scrivente G.S.N. ritiene l'istanza avanzata nei confronti del signor Nepi formulata in maniera del tutto generica e carente dei requisiti minimi richiesti dall'art. 39, comma 1, R.G. FISE al fine della proponibilità dell'azione, essendosi limitato il segnalante a riferire che durante le giornate del concorso sopra richiamato il signor Nepi era presente quale accompagnatore di un allievo junior in campo prova, senza tuttavia specificare nessuna altra circostanza idonea a circostanziare l'evento.

A ciò si aggiunga che ben avrebbe potuto, e dovuto, il signor Pollastrini denunciare i presunti comportamenti anti-regolamentari a suo dire compiuti dal signor Nepi nell'immediatezza degli eventi e agli organi a ciò preposti, in particolare al Commissario e allo steward addetti al campo prova i quali, ai sensi degli articoli 6.1.6. e 6.1.11 del R.N.S.O. hanno propriamente il compito di sovrintendere al regolare svolgimento dell'attività del campo prova secondo le prescrizioni per lo stesso previste.

#### **PQM**

Il Giudice Sportivo Nazionale dichiara inammissibile l'istanza presentata in data 22 settembre u.s. nei confronti del signor CARLO NEPI che conseguentemente assolve dalle infrazioni allo stesso contestate

#### **MANDA**

alla Segreteria Federale per la comunicazione e la pubblicazione del presente provvedimento.

Roma, li 08 ottobre 2016

F.to Il Giudice Sportivo Nazionale

Avv. Marianna Garrone